

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 luglio 2011, presso la sede di UBS (Italia) S.p.A., sita in Milano, Via del Vecchio Politecnico nr. 3, tra i Signori:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ◆ Dott. Giuliani Patrizia   | per il Gruppo UBS Italia                |
| ◆ Signor Luca Mellone       | membro della RSA di UBS (Italia) S.p.A. |
| ◆ Signor Francesco Stumpo   | membro della RSA di UBS (Italia) S.p.A. |
| ◆ Signor Roberto Ronchetti  | membro della RSA di UBS (Italia) S.p.A. |
| ◆ Signor Alberto Muscarnera | membro della RSA di UBS (Italia) S.p.A. |

### **Premesso che**

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenda delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per l'anno 2011

### **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Al fine di migliorare l'efficienza organizzativa, così da conseguire un aumento di produttività, le Parti convengono che si potrà ricorrere a tutti gli strumenti contrattualmente previsti in tema di articolazione e organizzazione dell'orario di lavoro.

Pertanto, nei limiti e alle condizioni economiche e normative previste dalle vigenti norme legali e contrattuali, il ricorso ai seguenti istituti:

- 1) lavoro straordinario;
- 2) lavoro supplementare;
- 3) lavoro domenicale con riposo compensativo;
- 4) indennità di reperibilità/intervento
- 5) lavoro festivo;
- 6) lavoro notturno;
- 7) flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro;


costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dal legislatore in materia di "imposta sostitutiva del 10%" sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte nell'anno 2011 in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa.

Assolve, ai principi sopra richiamati, anche l'eventuale concessione del premio di risultato definito dall'art. 2 dell'accordo integrativo aziendale in vigore.


Pertanto, considerato che il contenuto del presente accordo aziendale rispetta lo spirito e la lettera dell'art. 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 297, nei limiti stabiliti dalla norma ed alla luce delle interpretazioni ministeriali in materia, gli importi corrisposti nell'anno 2011 per gli istituti in

questione saranno ammessi al beneficio fiscale dell'imposta del 10,00% sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gruppo UBS Italia  


Le OO.SS.

  
Leopoldo  
Francesco  
Muscarelli  
Roberto Rinaldi